

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Brevi dichiarazioni sugli emendamenti presentati all'articolo 10.

Gli onorevoli Spirito e Dentice hanno proposto di sostituire alla formula *merito eccezionale*, l'altra *merito distinto*.

Dissi nella discussione generale che questa terza classifica fu aggiunta nella discussione del disegno di legge innanzi al Senato, per l'insistenza fatta dal ministro proponente di non limitare la classifica dei magistrati solamente alle due categorie di promovibili e promovibili per merito.

La formula del *merito eccezionale* risponde ad un concetto di evidente utilità. Essa assicura una promozione straordinaria ai magistrati nei quali saranno riconosciute attitudini singolari e una condizione di capacità e di merito veramente superiore.

Io non posso quindi accettare una sostituzione che farebbe risorgere al Senato i dubbi e le difficoltà che si opposero alla formula del *merito distinto*. Mi auguro pertanto che gli onorevoli colleghi che hanno presentato gli emendamenti non insisteranno nelle loro proposte.

All'onorevole Dentice debbo aggiungere, come dichiarai anche innanzi al Senato, che i verbali delle deliberazioni riguardanti le qualifiche di merito eccezionale saranno resi pubblici, onde tutti possano rendersi ragione del giudizio emesso intorno ai magistrati che saranno riconosciuti meritevoli di questa classifica speciale ed eccezionale.

Certo, quando si pone un magistrato in una condizione che lo eleva al disopra di molti altri e che gli assicura un sensibile progresso nella carriera, è giusto assicurare la garnezia della pubblicità; e ciò varrà anche di opportuno eccitamento agli altri, contribuendo sempre più alla elevazione della magistratura e alla sua autorità.

Non posso poi accogliere l'emendamento dell'onorevole Carboni Vincenzo. Non è esatto che si crei una condizione di inferiorità pei pretori; si conferma soltanto la distinzione delle carriere. Se esse dovessero in ogni grado riunirsi e confondersi, la distinzione cesserebbe. Sarebbe meglio allora tornare al sistema dell'unificazione.

Del resto non è condizione di inferiorità quella riservata ai pretori, di potere cioè, raggiunta la prima categoria ottenere un certo numero di posti in Corte di appello, perchè ciò invece offrirà ai più degni la possibilità di raggiungere i maggiori uffici.

Quanto all'aggiunta dell'onorevole Mendaia ben volentieri l'accetto come raccomandazione. Evidentemente a capo dei collegi debbono essere destinati magistrati che abbiano le classifiche di merito, offrendo con ciò le maggiori garanzie di capacità.

Prego quindi i colleghi che hanno proposto emendamenti su questo articolo di volere prendere atto delle mie dichiarazioni, e di ritirarli.

PRESIDENTE. L'onorevole Beniamino Spirito mantiene, o ritira il suo emendamento?

SPIRITO BENIAMINO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice?...

DENTICE. Non insisto sull'emendamento; soltanto desidero una risposta in merito alla questione dell'anzianità.

FINOCCHIARO - APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO - APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Il criterio dell'anzianità non è escluso nè pregiudicato dal disegno che discutiamo. Esso è soltanto temperato e armonizzato col criterio del merito dal punto di vista dell'interesse dell'amministrazione della giustizia. A ciò risponde il sistema stabilito dalla legge.

DENTICE. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Carboni mantiene, o ritira il suo emendamento?

CARBONI VINCENZO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole Mendaia?...

MENDAIA. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Essendo stato ritirati tutti gli emendamenti, pongo a partito l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

« Le promozioni ai posti di consigliere e sostituto procuratore generale di Corte di cassazione, presidente di sezione e avvocato generale di Corte d'appello, saranno fatte secondo le norme seguenti:

« La prima sezione del Consiglio superiore della magistratura procede, secondo l'ordine di anzianità, allo scrutinio dei consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello, presidenti di tribunale e procuratori del Re di prima categoria o che abbiano compiuto sei anni di grado.

« Sono applicabili le disposizioni del terzo e del quarto capoverso dell'articolo 7